

Repertorio n. 58579

Raccolta n. 15923

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno otto del mese di aprile

8 aprile 2003

in Ancona nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Ancona, sono presenti:

- ALESSANDRONI DAVID, nato a Fabriano il giorno 26 settembre 1940 e residente a Cerreto d'Esi, via Serre n. 1/C, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio, bensì nella sua qualità di Direttore dell'Area Finanziaria del "COMUNE DI ANCONA", con sede legale in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, codice fiscale 00351040423, autorizzato alla stipula del presente atto dal vigente statuto del Comune, nonché con deliberazione del Consiglio comunale in data 16 dicembre 2002, n. 189, esecutiva a norma di legge; e

- PESARESI MARCELLO, nato ad Ancona il giorno 19 dicembre 1946 e residente ad Ancona, via Togliatti, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE", con sede in Ancona, via Bocconi n. 35, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ancona: 00122950421, capitale sociale euro 12.355.705,00, e come tale in nome e per conto della società stessa, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 15 gennaio 2003.

Essi componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono quanto segue:

Art. 1 - E' costituita tra il "COMUNE DI ANCONA" e la società "CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE" una società per azioni denominata "M & P Mobilità & Parcheggio S.p.A."

Art. 2 - La società ha sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio 1.


Art. 3 - La società ha l'oggetto, il funzionamento e l'organizzazione meglio specificati nello statuto, che, previa lettura da me datane ai componenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", perché ne faccia parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Il capitale sociale è di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) ed è diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale viene sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

COMUNE DI ANCONA per Euro 270.000,00 azioni n. 270.000, e
CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE per Euro 30.000,00 azioni n. 30.000.

Registrato in ANCONA
il 18 04 03
al N. 2485
Serie 1
Esatte € 133,24



Si danno reciprocamente atto i comparenti che sulle azioni da essi rispettivamente sottoscritte sono stati versati i tre decimi, presso la Banca delle Marche Filiale di Ancona Cod. 275, come risulta dalla ricevuta del deposito della complessiva somma di euro 90.000, rilasciata in data 4 aprile 2003, che in copia autentica allego a questo atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà dei comparenti.

Art. 5 - La società sarà inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri che durerà in carica per tre anni e che viene nominato nelle persone dei signori:

- PIANCALDINI NELLO, nato a Padova il 27 dicembre 1939, residente in Ancona, via Matteo Ricci n. 7, c.f. PNC NLL 39T27 G224Q, presidente;
 - CONSALVO ANTONIO, nato a Como il 27 aprile 1966, residente in Ancona, via Bocconi n. 17, c.f. CNS NTN 66D27 C933U;
 - BOVINO MANLIO, nato a Ventimiglia il 23 luglio 1935, residente in Ancona, via Zuccari n. 27, c.f. BVN MNL 35L23 L741L;
 - ROSSI CARLO, nato a Ripatransone l'1 maggio 1955, residente in Ancona, strada vecchia di Pietralacroce n. 58, c.f. RSS CRL 55E01 H321Y;
 - BONAZZI ANTONIO, nato a Senigallia il 13 novembre 1942, residente in Ancona, Piazzale Loreto n. 23, c.f. BNZ NTN 42S13 I608T;
- consiglieri.

Art. 6 - A far parte del collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

- DE BENEDETTO FRANCO, nato a Caprino Veronese il giorno 18 marzo 1956 e residente a Numana, via Ortensie n. 5, codice fiscale DBN FNC 56C18 B709I, presidente;
- BIEKAR ANDREA, nato ad Ancona il giorno 3 luglio 1967 e residente ad Ancona, Piazza Stracca n. 4, codice fiscale BKR NDR 67L03 A271W, sindaco effettivo;
- ORLANDONI RAFFAELE OTTAVIO, nato ad Ancona il giorno 17 ottobre 1955 e residente ad Ancona, Corso Mazzini n. 83, codice fiscale RLN RFL 55R17 A271G, sindaco effettivo;
- BIAGIONI LAURA, nata a Grosseto il giorno 20 febbraio 1964 e residente a Numana, via dei Tigli n. 7, codice fiscale BGN LRA 64B60 E202H, sindaco supplente;
- CALDERIGI ANDREA, nato ad Ancona il giorno 24 settembre 1963 e residente ad Ancona, via delle Ville n. 1/B, codice fiscale CLD NDR 63P24 A271A, sindaco supplente.

Tutti i sindaci sono iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Il compenso per i componenti effettivi del collegio sindacale sarà determinato dalla prima assemblea.

Art. 7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003 .

I comparenti autorizzano PIANCALDINI NELLO a ritirare dalla

Banca delle Marche depositaria i tre decimi del capitale.

Art. 8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società nell'importo globale approssimativo di euro 2.200,00

Io notaio ho letto ai comparenti questo atto, da me scritto a macchina e completato a mano su cinque pagine di due fogli.

F.TI: DAVID ALESSANDRONI - MARCELLO PESARESI - GUIDO BUCCI.

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

“M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.”

SOMMARIO

TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA- OGGETTO

Art.1 Denominazione

Art.2 Sede

Art.3 Durata

Art.4 Oggetto sociale

TITOLO II CAPITALE SOCIALE -AZIONI

Art.5 Capitale sociale

Art.6 Finanziamento dei soci

Art.7 Azioni e prelazione

Art.8 Clausola di gradimento

TITOLO III ORGANI

Art.9 Assemblea

Art.10 Formalità per la convocazione



- Art.11** **Diritto d'intervento all'assemblea e rappresentanza**
- Art.12** **Presidenza dell'Assemblea**
- Art.13** **Consiglio di amministrazione**
- Art.14** **Amministratore delegato , direttori e procuratori**
- Art.15** **Compensi rimborsi spese del consiglio di amministrazione**
- Art. 16** **Poteri del consiglio di amministrazione**
- Art.17** **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**
- Art.18** **Poteri di rappresentanza**
- Art.19** **Collegio sindacale**

TITOLO IV BILANCIO ED UTILI

- Art.20** **Esercizio sociale**
- Art.21** **Utili**

TITOLO V SCIoglimento

- Art.22** **Scioglimento**

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.23** **Rinvio**
- Art.24** **Personale di servizio**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA –OGGETTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.E' costituita una società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica sotto la denominazione " M & P Mobilità & Parcheggi S.p.A.".

Art. 2

SEDE

1.La società ha sede in Piazza XXIV Maggio,1.Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali.

Art. 3

DURATA

1.La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2053, salvo proroga tramite deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

1.La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel Comune di Ancona ed altrove, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;



- l'organizzazione e la gestione di parcheggi e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture sopraindicate;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici e privati, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di organizzazione di parcheggi, e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi e quant'altro attinente la mobilità;
- la realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale);
- la rimozione ed il blocco dei veicoli disposti dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche;
- la gestione degli "ausiliari del traffico";
- la gestione di una metropolitana di superficie;
- la gestione scuolabus e assistenza sugli stessi;

In particolare per il perseguimento dell'oggetto sociale la società può:

- affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione;
- compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

2. Inoltre per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e di locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, compresi l'acquisto e la rivendita; può infine assumere impegni, concedere avalli e dare garanzie anche fideiussorie a favore di terzi.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE- AZIONI-

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 300.000 (trecentomila), diviso in 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti.

Art. 6 FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti dovranno essere proporzionati alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria ed unanime pattuizione.

2. I finanziamenti da parte dei soci si intendono a titolo oneroso, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in proporzione diversa dalle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale.

Art. 7 AZIONI E PRELAZIONE

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei Soci.
4. I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
6. La società potrà aumentare il proprio capitale offrendo le azioni in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., fatta salva la possibilità ai sensi del comma 5 del medesimo articolo di escludere o limitare il suddetto diritto di opzione.
7. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle in prelazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute. Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.
8. Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni. Ciascun socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitano la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo. In ogni caso i suddetti vincoli non avranno effetto nei confronti della società se non preventivamente approvati dall'Assemblea dei soci: il diniego potrà fondarsi sul solo interesse della società, adeguatamente motivato.
9. Per le ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitratore da nominarsi d'accordo fra le parti e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

10. Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini suindicati saranno dimezzati.

11. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 8 **CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

1. Il trasferimento a terzi di azioni deve intendersi subordinato al gradimento dell'Assemblea dei soci. Il gradimento potrà essere concesso se l'avente diritto dal socio offre la garanzia di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale rappresentato, rispetto ai soci fondatori, un'aggregazione di interessi omogenei.

2. Il trasferimento a terzi delle azioni deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione dal socio cedente con raccomandata A.R. con l'indicazione del nominativo del proposto cessionario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione convocare l'Assemblea che dovrà esprimere, per iscritto, il proprio gradimento o rifiuto.

3. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione, e senza il gradimento, saranno privi di effetto nei confronti della società.

TITOLO III **ORGANI**

Art. 9 **ASSEMBLEA**

1. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. Oltre a quelle indicate dall'art. 2364 del codice civile, sono inderogabilmente riservate all'assemblea ordinaria le deliberazioni riguardanti:

- l'approvazione e la modificazione della carta dei servizi;
- la nomina e la revoca della società di revisione.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 del codice civile

Art. 10
FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

- 1.L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a cura del Consiglio di amministrazione, nella persona del Presidente o Vice-Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Marche, mediante avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 2.L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.
- 3.In mancanza della suddetta formalità l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed il collegio sindacale.
- 4.L'assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 5.L'assemblea inoltre è convocata - in via ordinaria e straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11
DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

- 1.Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 2.I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea secondo il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile. Ciascun intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di tre soci. In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Art. 12
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA



- 1.L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente, sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti anche fra i non azionisti e, ove d'uopo, nomina due scrutatori da scegliersi fra gli azionisti.

Art. 13
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. Es durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è riservata al Comune Ancona, ai sensi dell'art. 2458 c.c.
3. Gli altri amministratori sono eletti dall'assemblea previa determinazione del numero degli stessi nei limiti indicati dal comma 1, salvo per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli - fatta eccezione per il presidente - con delibera approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile, ove verranno riconfermati o sostituiti.
5. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio s'intende decaduto; il Collegio Sindacale procederà immediatamente a convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

Art. 14
AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, mandatarî per compiere singoli atti, determinandone gli emolumenti.
2. Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:
 - l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
 - la nomina del vicepresidente;
 - le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie;
 - la stipula dei contratti e, in genere, l'assunzione di obbligazioni il cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;
 - la predisposizione della bozza di bilancio e, in genere, di ogni proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
 - l'acquisto e la vendita, il conferimento o comunque il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
 - l'acquisto e la vendita di immobili;
 - la concessione di garanzie a favore di terzi;
 - la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

3. Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, determinando le funzioni, i poteri, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Art. 15

COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La remunerazione dell'Amministratore delegato è stabilita dal C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale.
2. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti dall'assemblea.

Art. 16

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per statuto riservato all'assemblea.


Art. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da indicare all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o concessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi estranei ed il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.

Art. 18

POTERI DI RAPPRESENTANZA



1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato.
2. Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
3. La firma del VicePresidente o dell'Amministratore delegato fanno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 19

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Due Sindaci effettivi verranno nominati su designazione del socio di maggioranza mentre il restante Sindaco Effettivo ed i due Sindaci Supplenti dovranno venire nominati su designazione degli altri azionisti. L'azionista di maggioranza determina a chi debba spettare la presidenza del collegio.
3. L'Assemblea degli azionisti provvede alla nomina formale del Collegio, alla determinazione degli emolumenti ed a quanto altro a termine di legge.

<h2>TITOLO IV</h2> <h2>BILANCIO ED UTILI</h2>

Art. 20

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).

Art. 21

UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, vengono attribuiti secondo le deliberazioni dell'assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VI SCIoglimento

Art. 22 SCIoglimento

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 24 ASSUNZIONE DI PERSONALE.

1. La società si obbliga, prima di procedere a qualsivoglia assunzione di personale, a richiedere al Sindaco del Comune di Ancona la disponibilità all'assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, al momento in servizio presso il Comune di Ancona, fermo restando la sussistenza dei titoli di studio e dei requisiti professionali, richiesti per la copertura del posto.

2. Solo in caso di esito negativo della suddetta procedura di reperimento del personale la società potrà procedere autonomamente all'assunzione di personale.

F.TI: DAVID ALESSANDRONI - MARCELLO PESARESI - GUIDO BUCCI.



Filiale di AN Cod. 275

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI DECIMI DI CAPITALE SOTTOSCRITTO PREVISTO DALLA LEGGE PER LE SOCIETA' COSTITUENDE

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' COSTITUENDA <u>M&P Mobilità & Parcheggio S.p.A.</u>	SEDE SOCIALE <u>PIAZZA XXIV MAGGIO 1</u>
SCOPO SOCIALE <u>GESTIONE PARCHEGGI COPERTI E A RASO</u>	CAPITALE IN DENARO <u>Lire / Euro 300.000</u>

Il sottoscritto/a VELLO FRANCA DINI nato/a a PADOVA il 27.12.1939
 residente in ANCONA provincia AN CAP 60020
 Via VIA MATTEO PICCI, 7 codice fiscale PN CNLL 39T 21 G 22 4 Q
 Documento di identità: tipo P.I., n. AG 38.52521, rilasciato il 21/05/2001, da COMUNE ANCONA
 ha oggi versato, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed ai sensi dell'art.:

-) 2329 del Codice Civile i 3/10 (per la costituzione di Società per Azioni)
-) 2464 del Codice Civile i 3/10 (per la costituzione di Società in accomandita per Azioni)
-) 2475 del Codice Civile i 3/10 (per la costituzione di Società a responsabilità limitata)
-) 2476 del Codice Civile i 10/10 (per la costituzione di Società a responsabilità limitata con atto unilaterale)

Il capitale sottoscritto come alla distinta che segue:

SOCI SOTTOSCRITTORI

(cognome e nome)	(luogo e data di nascita)	(indirizzo)	(codice fiscale)	(importo versato)
COMUNE DI ANCONA		PIAZZA XXIV MAGGIO, 1	00351040623	81.000,00
CONEDOBUS S.P.A.		VIA BOCCONI, 35	00122950421	9.000,00
Ammontare complessivo versato lire / euro (<u>novantamila</u>)				<u>90.000,00</u>

Dichiaro di avere letto e di approvare le norme riportate nel verso del presente modulo.

ANCONA 4/04/2005

Nello Maccaluso
 (il richiedente)

BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
 ANCONA - A.S. Città 2 (275)
 IL TITOLARE
 BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
 ANCONA - A.S. Città 2 (275)
 IL TITOLARE

La presente copia composta di un foglio è conforme all'originale del documento esibitomi dal signor PIANCALDINI NELLO nato a Padova il 27 dicembre 1939, residente in Ancona, via M. Ricci n. 7, identificato per averne personale conoscenza, ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Ancona, 8 aprile 2003.

(NOTAIO GUIDO BUCCI).

F.TO: GUIDO BUCCI.

Copia conforme all'originale, in 8 fogli

OSI 190 consentito

Amore. 13 maggio 2003

Guido Bucci

